

**DETERMINAZIONE DSAI/26/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 6 giugno 2024

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022 n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 268/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);

- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), della RQDG 20/25 le imprese distributrici hanno l’obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell’ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione, l’elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell’impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (lettera a); in particolare il paragrafo 3.3 delle Linee guida 10 prevede che per l’esecuzione delle attività di pronto intervento *“l’impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell’importanza che il suo contributo riveste nella struttura”* nonché assicurarsi che *“al personale interessato sia fornito l’aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l’attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l’addestramento all’uso di specifici mezzi o strumenti”*; le Linee Guida CIG 7, inoltre, prevedono che il personale dell’impresa di distribuzione *“addebbato alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato”* (paragrafo 4);
  - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e garantire un’autonomia di almeno

- 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna; (lettera c), punti (i) e (ii);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (lettera d);
  - l'articolo 79, comma 6 della RQDG 20/25 prevede che, in sede di controllo, l'impresa distributrice fornisce su supporto elettronico e relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo (lett. a): per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (punto i); per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (punto ii).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 268/2023/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito anche società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma di controlli, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 12-15 dicembre 2023, una verifica ispettiva presso un'unità locale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Vigevano" e gestito dalla medesima società;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso con riferimento al citato impianto di distribuzione di gas naturale, che:
  - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso, non ha "*provveduto a caricare i piani di ispezione mensili del 2021, del 2022 e del 2023*" su proprio sito internet, per l'impianto denominato "Vigevano" (punto 15 della *check list* e documento 15c allegato);
  - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate e conformi alla regolazione tecnica vigente, relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; in particolare, la società ha dichiarato nel corso della verifica

ispettiva che le procedure operative prodotte, in vigore dal 2021, non possono essere considerate tali ma che *“sono da intendersi come documenti preliminari utili alla struttura operativa e per una futura implementazione in una vera e propria procedura”* e al contempo che *“è sua intenzione redigere delle procedure operative come stabilito dall’articolo 14, comma 14.8 della RQDG nel più breve tempo possibile”* (punto 17 della *check list* e documenti 17a-17g allegati);

- iii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) e dell’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee Guida CIG 7 e del paragrafo 3.3 delle Linee Guida CIG 10, la società ha ammesso che, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, *“il servizio di centralino di pronto intervento fornito [...] ha presentato delle criticità che hanno pregiudicato la funzionalità del centralino stesso”* e che pertanto, nel medesimo periodo, l’attività del centralino di pronto intervento *“non era correttamente presidiata”* (punto 6 della *check list*); inoltre, la società ha provveduto a formare il proprio personale in merito alle attività di cui alle citate linee guida CIG solo in data 8 febbraio 2024 (punto 23 della *check list* nonché nota del 22 febbraio 2024 acquisita con prot. Autorità 14004 e relativi allegati);
- iv. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punti i) e ii) e lettera d) della RQDG 20/25, per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, la società ha ammesso *“di non essere in grado di fornire adeguata documentazione attestante i seguenti strumenti: la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute dal centralino di Pronto Intervento; l’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna; la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute al recapito telefonico di pronto intervento”* (punti 6, 7 e 8 della *check list*); conseguentemente, la società ha ammesso di non essere in grado, per il medesimo periodo, di produrre la tabella M, in violazione dell’articolo 79 comma 6, lettera a), punto i), della RQDG 20/25, e di produrre una tabella N completa di tutte le dispersioni localizzate, in violazione dell’articolo 79, comma 6, lettera a) punto ii), della RQDG 20/25 (punti 10 e 11 della *check list* e documento 11a allegato).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la

fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas;
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 3.051.685;

- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 24.600 (ventiquattromilaseicento).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la pubblicazione dei piani di ispezione mensili dell'impianto (contestazione *sub* i.) e l'adozione di procedure operative conformi alla regolazione (contestazione *sub* ii.), costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 24.600 (ventiquattromilaseicento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub* i. e ii. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub*. i. e ii. del secondo considerato – che dovranno essere

- comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento a Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. (P.IVA 02779850185) mediante PEC all’indirizzo [comunicazioni@pec.vigevanodistribuzioneegas.it](mailto:comunicazioni@pec.vigevanodistribuzioneegas.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 6 giugno 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*